





Protocollo di sicurezza anti-contagio da coronavirus (Covid-19) per lo svolgimento dell'attività didattica – Integrazione al DVR

FIGURE AZIENDALI SSL	NOME E COGNOME	FIRMA PER PRESA VISIONE ED APPROVAZIONE
Datore di Lavoro (D.L.)		
Responsabile Servizio Prev. e Protezione (R.S.P.P.)	Q&S s.r.l – Ing. Alessandro Ottanelli	
Rappresentante dei Lavoratori (R.L.S.)		
Medico Competente (M.C.)		

Rev.	Data	Motivo della revisione
4	31/03/2022	Rev.4 - Aggiornamento a seguito di variazioni normative

	Q. & S. – Qualità & Sicurezza S.r.l.	S.O. Via Valentini, 7 – 59100 Prato (PO)		
		Tel	0574- 965334	PEC
		e-mail	info@qes.toscana.it	



Indice

1	Introduzione	4
2	Normativa di riferimento.....	4
3	Modalità di trasmissione del virus.....	6
4	Organizzazione dello spazio disponibile	6
5	Modalità di ingresso e uscita da scuola	7
5.1.	Modalità di accesso dei dipendenti	7
5.2.	Modalità di accesso degli allievi.....	10
5.3.	Modalità di uscita degli allievi.....	11
5.4.	Modalità di accesso degli utenti esterni	11
6	Svolgimento dell'attività didattica.....	12
6.1.	Attività di educazione fisica	13
6.2.	Laboratori didattici e aule ad uso promiscuo	14
6.3.	Ricreazione.....	14
6.4.	Utilizzo dell'auditorium o aula magna	14
6.5.	Biblioteca.....	15
7	Ricevimento docenti.....	15
8	Gestione spazi comuni non didattici	16
8.1.	Presidio portineria	16
8.2.	Sala docenti.....	17
8.3.	Servizi igienici.....	17
9	Svolgimento dell'attività lavorativa di ufficio	17
10	Disposizioni sull'effettuazione di riunioni.....	18
11	Dispositivi di protezione individuale	18
12	Dotazioni anti-contagio.....	20
13	Misure di pulizia e igienizzazione.....	20
14	Effettuazione della sorveglianza sanitaria	22
15	Gestione dei lavoratori "fragili" rispetto all'infezione da Covid-19.....	23
16	Gestione di alunni in condizioni di "fragilità"	24
17	Individuazione del referente scolastico per Covid-19	25
18	Gestione di persona sintomatica all'interno dell'Istituto Scolastico	25
18.1.	Alunno presenta un aumento della temperatura corporea al di sopra di 37,5°C o un sintomo compatibile con COVID-19, in ambito scolastico.....	26



18.2.	Alunno presenta un aumento della temperatura corporea al di sopra di 37,5°C o un sintomo compatibile con COVID-19, presso il proprio domicilio.....	27
18.3.	Operatore scolastico presenta un aumento della temperatura corporea al di sopra di 37,5°C o un sintomo compatibile con COVID-19, in ambito scolastico	27
18.4.	Operatore scolastico presenta un aumento della temperatura corporea al di sopra di 37,5°C o un sintomo compatibile con COVID-19, al proprio domicilio.....	27
18.5.	Gestione dei casi di positività in ambito scolastico.....	28
18.6.	Numero elevato di assenze in una classe.....	29
18.7.	Caratteristiche dell'area o locale isolamento	29
18.8.	Assenze dovute ad altre patologie non riconducibili a COVID -19	29
19	Interventi di primo soccorso	30
20	Informazione alle persone	30



1 Introduzione

Il COVID-19 rappresenta un rischio biologico generico, non riconducibile all'attività lavorativa specifica, per il quale occorre adottare misure uguali per tutta la popolazione. In tutti i luoghi di lavoro è necessario adottare misure che seguono la logica della precauzione e seguono le prescrizioni del legislatore e le indicazioni dell'Autorità sanitaria.

Il presente documento costituisce l'aggiornamento del Protocollo anti-contagio dell'Istituto Scolastico in intestazione, relativo allo svolgimento delle attività scolastiche .

Tale documento potrà subire variazioni e aggiornamenti in funzione dell'evoluzione normativa, al fine di adempiere a nuove disposizioni governative e/o regionali che dovessero essere emanate.

2 Normativa di riferimento

Alla data del presente documento, i principali riferimenti normativi sono i seguenti:

- D.L. n. 24 del 24 Marzo 2022 “ Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID -19 in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza”
- “Piano per la prosecuzione, nell'anno scolastico 2021-2022, delle attività scolastiche, educative e formative nelle istituzioni del Sistema nazionale di istruzione a seguito della cessazione dello stato di emergenza da Covid-19” Ministero dell'Istruzione
- D.L. n. 5 del 4 febbraio 2022 “Misure urgenti in materia di certificazioni Covid-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività nell'ambito del sistema educativo, scolastico e formativo”
- D.L. 27/01/2022, n. 4 e Nota Ministero Istruzione del 1 febbraio 2022
- D.L. n. 1 del 07/01/2022 e Nota 11 del 8 gennaio 2022 - Nuove modalità di gestione dei casi di positività all'infezione da SARS-CoV-2 in ambito scolastico
- Ordinanza Regione Toscana - OPGR n.66 del 28/12/2021 e Allegati 1-2-3
- Decreto Legge n. 172 del 26/11/21 e Legge n.3 del 21 gennaio 2022
- D.L. n. 229 del 30/12/2021 e Nota Min. Salute n. 60136 del 30/12/2021
- D.L. n.139 del 08/10/2021
- D.L. n. 127 del 21/09/2021 – “Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening”
- D.L. n.122 del 10/09/2021 - “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza da COVID-19 in ambito scolastico, della formazione superiore e socio sanitario-assistenziale”
- Ministero dell'Istruzione - Protocollo d'Intesa per garantire l'avvio dell'anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di COVID-19 (A.S. 2021/22) - 14 Agosto 2021
- Piano Scuola 2021-2022 – Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative nelle istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione
- Circolare 11 Agosto 2021 Min. Salute – “Aggiornamento sulle misure di quarantena e di isolamento raccomandate alla luce della circolazione delle nuove varianti SARS-CoV-2 in Italia



ed in particolare della diffusione della variante Delta”

- Decreto-legge 6 Agosto n. 111/2021 “Misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti” e relativa Nota Tecnica Min. Istruzione del 13 Agosto 2021
- Circolare Min. Salute 4 Agosto 2021 - Certificazioni di esenzione alla vaccinazione anti-COVID-19
- D.L. 23 Luglio 2021 n. 105/2021
- Rapporto ISS COVID.19 n.11/21 - Indicazioni ad interim per la prevenzione e gestione degli ambienti indoor in relazione alla trasmissione dell’infezione da virus SARS-CoV-2
- Rapporto ISS COVID-19 n. 58/2020 del 21/08/20 - Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS CoV 2 nelle scuole e nei servizi educativi
- Rapporto ISS COVID-19 n. 12/2021 - Raccomandazioni ad interim sulla sanificazione delle strutture non sanitarie nell’attuale emergenza COVID-19: ambienti /superfici
- Rapporto ISS COVID-19 n. 19_2020 Rev-Raccomandazioni ad interim sui disinfettanti nell’attuale emergenza COVID19 : presidi medico chirurgici e biocidi
- Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l’anno scolastico 2021-22 adottato con decreto n. 257 del 2021
- Ministero Salute – Circolare n.7644 del 22 Maggio 2020– Sanificazione strutture non sanitarie
- INAIL – documento tecnico “Ipotesi di rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione” approvato dal CTS nella seduta n. 49 del 9/04/2020 e pubblicato sul sito istituzionale dell’INAIL;
- INAIL – documento tecnico “gestione delle operazioni di pulizia, disinfezione e sanificazione nelle strutture scolastiche”;
- D.L. 22 Aprile 2021 n.52 e Legge 17 Giugno 2021, n.87
- Circolare del Ministero della Salute n. 15127 del 12/04/2021 “Indicazioni per la riammissione in servizio dei lavoratori dopo assenza per malattia Covid -19 correlata”
- “Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19” sottoscritto dalla Presidenza del Consiglio il 24 aprile 2020;
- D.L. 16 maggio 2020, n. 33 - Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”
- DPCM 7 Agosto 2020 – “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19” e i relativi allegati
- “Documento tecnico sull’ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive nel settore scolastico” approvato dal CTS in data 28/05/2020
- “Piano Scuola 2020-2021 – Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema Nazionale di Istruzione” adottato dal MIUR in data 26/06/2020
- Verbale n.90 della seduta del CTS del 22 Giugno 2020
- “Quesiti del Ministero dell’Istruzione relativi all’inizio del nuovo anno scolastico” del CTS –



Dipartimento della Protezione Civile – 7/7/2020

- Circolare del Ministero della Salute “Indicazioni per l’attuazione di misure contenitive del contagio da SARS-CoV-2 attraverso procedure di sanificazione di strutture non sanitarie (superfici, ambienti interni) e abbigliamento” del 22/05/2020.
- Ordinanza n. 57 del 17 maggio 2020 del Presidente della Giunta Regionale Toscana – “Ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Avvio della Fase 2”
- Ordinanza n. 62 del 8 giugno 2020 del Presidente della Giunta Regionale Toscana – “Misure di contenimento sulla diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro. Revoca della ordinanza n. 48/2020 e nuove disposizioni”
- Ordinanza n. 65 del 10 giugno 2020 del Presidente della Giunta Regionale Toscana – “Contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ulteriori misure per il riavvio di varie attività dal 13 giugno 2020”
- Ordinanza n. 67 del 16 giugno 2020 del Presidente della Giunta Regionale Toscana – “Contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ulteriori misure sulla igiene e pulizia delle mani”
- Per aggiornamenti sulle Ordinanze della Regione Toscana:
<https://www.regione.toscana.it/-/coronavirus>
<https://www.regione.toscana.it/-/ordinanze-della-regione-toscana>

3 Modalità di trasmissione del virus

Il Coronavirus (Covid-19) è un virus respiratorio che si diffonde principalmente attraverso il contatto stretto con persone malate. La via primaria di trasmissione è costituita dalle “goccioline” del respiro delle persone infette, ad esempio tramite:

- Saliva, tossendo o starnutendo
- Contatti diretti personali
- Le mani, ad esempio toccando con le mani contaminate (non lavate) bocca, naso e occhi.

Il contagio può verificarsi in questi modi:

- Presenza di lavoratori / allievi che hanno contratto la malattia all'esterno dell'ambiente di lavoro;
- Accesso di fornitori e appaltatori tra i quali possono essere presenti persone contagiate;
- Accesso di utenti esterni che potrebbero essere malati;
- Lavoro in presenza di persone che possono essere potenzialmente infette o a contatto con materiale che potrebbe portare infezione

4 Organizzazione dello spazio disponibile

E' raccomandato il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, salvo che le condizioni strutturali-logistiche degli edifici non lo consentano.

Ove possibile, si raccomanda una distanza di 2 metri nella zona interattiva della cattedra e tra



insegnante e studenti.

Tutti gli spazi chiusi sono dotati di porte e finestre apribili sull'esterno, in grado di garantire l'aerazione quotidiana abbondante dei locali e il ricambio di aria frequente. Nell'utilizzo degli spazi chiusi, le finestre vengono mantenute aperte per la maggior parte del tempo.

Il distanziamento fisico è una delle misure prioritarie per ridurre il rischio di trasmissione del virus in ambito scolastico, insieme all'utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie aeree e alla pratica dell'igienizzazione frequente delle mani.

Sia negli spazi esterni che interni è necessario evitare assembramenti e garantire ingressi, uscite e distanziamenti adeguati in ogni fase della giornata, per alunni, famiglie, personale scolastico ed esterno.

5 Modalità di ingresso e uscita da scuola

5.1. Modalità di accesso dei dipendenti

1. I dipendenti sono informati del fatto che:
 - a. per lo spostamento dal proprio domicilio al posto di lavoro e viceversa, sui mezzi pubblici è fatto obbligo di usare la mascherina ed è raccomandata la sanificazione delle mani prima e dopo l'utilizzo degli stessi.
 - b. In presenza di febbre o altri sintomi influenzali, suggestivi di COVID-19 è fatto divieto di recarsi sul posto di lavoro ed è obbligatorio rimanere al proprio domicilio. In particolare, ogni lavoratore dovrà rimanere a casa in caso di temperatura superiore a 37,5°C . In questo caso il lavoratore dovrà contattare il proprio medico curante o l'autorità sanitaria e attenersi alle disposizioni impartite.
Non è obbligatoria la rilevazione della temperatura corporea ma si ritiene che misurazione della temperatura all'ingresso sia una misura di prevenzione consigliata
2. È fatto divieto di accesso presso la scuola a tutti coloro che siano sottoposti a misure di isolamento o quarantena
3. Con Decreto Legge 172/2021 - Legge n.3 del 21 gennaio 2022 è stato introdotto l'obbligo vaccinale per il personale scolastico del sistema nazionale di istruzione (docenti, educatori, personale amministrativo, personale ATA). L'obbligo è vigente fino al 15 Giugno 2022 come previsto dal D.L. n. 24 del 24 Marzo 2022
Per l'accesso ai luoghi di lavoro tutto il personale scolastico è comunque tenuto ad esibire, fino al termine del 30 aprile 2022, una delle certificazioni verdi COVID-19 da vaccinazione, guarigione o test (c.d. green pass base) di cui all'articolo 9, comma 1, lettera a-bis, del decreto-legge 22 aprile 2021 n. 52.

I dirigenti scolastici sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni .

La verifica di cui trattasi può, dal dirigente scolastico, essere formalmente delegata a personale della scuola.

Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 sono effettuate con l'utilizzo della apposita APP di verifica nazionale "VerificaC19", scaricabile dal sito web ministeriale



<https://www.dgc.gov.it/web/>, oppure attraverso il Sistema informativo dell'istruzione-Sidi e la Piattaforma nazionale-DGC.

Come specificato nella nota n. 953 del 09/09/2021 del Ministero dell'Istruzione, per la verifica delle certificazioni è disponibile, nell'ambito del Sistema Informativo dell'Istruzione (SIDI), una specifica funzionalità che permette ai Dirigenti Scolastici di accertare istantaneamente – mediante un'interazione tra il Sistema informativo dell'istruzione-SIDI e la Piattaforma Nazionale-DGC – la validità del Green Pass per il personale docente e ATA a tempo indeterminato e determinato in servizio presso ogni singola Istituzione scolastica statale.

In particolare, quotidianamente e prima dell'accesso del personale nella sede ove presta servizio, il Dirigente Scolastico o un suo delegato :

- utilizza le credenziali di accesso personali (user-id e password) per accedere all'area "Rilevazioni" del SIDI e seleziona la nuova funzionalità "Rilevazione sulle scuole – Verifica Green pass", da qualsiasi postazione di lavoro collegata ad internet;
- visualizza esclusivamente l'elenco dei codici meccanografici degli Istituti principali statali di propria competenza, individuato automaticamente dal SIDI sulla base degli incarichi di dirigenza registrati sul sistema;
- seleziona il codice meccanografico della scuola di competenza per visualizzare l'elenco dei nominativi dei docenti e del personale ATA a tempo indeterminato e determinato per i quali è prevista l'effettiva presenza in servizio;
- seleziona, dall'elenco del personale in servizio presso l'Istituzione scolastica, i nominativi su cui vuole attivare il processo di verifica del possesso del Green Pass in corso di validità;
- visualizza la lista del personale selezionato con l'indicazione dello stato di validità del Green Pass.

La soluzione descritta si affianca all'utilizzo dell'app governativa del Ministero della Salute "VerificaC19", la quale rimane una modalità accettata ed un'opzione percorribile dalle Istituzioni scolastiche per adempiere, nell'ambito della propria autonomia, agli obblighi di legge.

Alla data del presente documento le piattaforme/app per la verifica del green pass base e dell'obbligo vaccinale rimangono attive e sono utilizzate nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente.

Si precisa che nel caso in cui il controllo di certificazione dell'obbligo vaccinale dia esito negativo è necessaria una verifica positiva del green pass base per consentire l'ingresso a scuola.

Laddove non risulti l'effettuazione della vaccinazione o la presentazione della richiesta di vaccinazione nelle modalità stabilite nell'ambito della campagna vaccinale in atto, il personale docente ed educativo sarà invitato a produrre, entro 5 giorni, la documentazione comprovante "l'effettuazione della vaccinazione oppure l'attestazione relativa all'omissione o al differimento della stessa, ovvero la presentazione della richiesta di vaccinazione da eseguirsi in un termine non superiore a venti giorni dalla ricezione dell'invito, o comunque l'insussistenza dei presupposti per l'obbligo vaccinale". In caso di



mancata presentazione della documentazione e di inosservanza dell'obbligo vaccinale il personale docente ed educativo non adempiente sarà utilizzato in attività di supporto all'istituzione scolastica. Non andrà, dunque, in classe.

Il personale docente ed educativo inadempiente all'obbligo vaccinale potrà essere impiegato nello svolgimento di tutte le altre funzioni rientranti tra le proprie mansioni, quali, a titolo esemplificativo, le attività anche a carattere collegiale, di programmazione, progettazione, ricerca, valutazione, documentazione, aggiornamento e formazione.

I dirigenti scolastici e i responsabili delle istituzioni di cui al comma 1, provvedono, dal 1° aprile 2022 fino al termine delle lezioni dell'anno scolastico 2021/2022, alla sostituzione del personale docente e educativo non vaccinato mediante l'attribuzione di contratti a tempo determinato che si risolvono di diritto nel momento in cui i soggetti sostituiti, avendo adempiuto all'obbligo vaccinale, riacquistano il diritto di svolgere l'attività didattica.

Non svolgendo *“attività didattiche a contatto con gli alunni”*, si ritiene, invece, che i dirigenti scolastici ed il personale ATA, pur se inadempienti all'obbligo vaccinale e comunque fermo restando tale obbligo, possano essere riammessi in servizio dalla data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 24, e possano essere normalmente adibiti allo svolgimento di tutte le ordinarie attività.

Le suddette disposizioni non si applicano ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute .

Per coloro che non possono sottoporsi a vaccinazione per motivi di salute è possibile ottenere il certificato di esenzione come disposto dalla Circolare del Ministro della Salute n. 35309 del 4 Agosto 2021.

La certificazione di esenzione alla vaccinazione anti SARS-COV-2 viene rilasciata nel caso in cui la vaccinazione stessa venga omessa o differita per la presenza di specifiche condizioni cliniche documentate, che la controindichino in maniera permanente o temporanea.

Si precisa che, in caso di personale esente sarà necessario acquisire la certificazione rilasciata dalle competenti autorità sanitarie attestante l'esenzione dalla vaccinazione e – come indicato dalla Circolare Ministero della Salute del 4 agosto 2021 - a tutti gli effetti utile a consentire l'accesso agli edifici destinati alle attività educative, scolastiche.

Le persone che ottengono una esenzione alla vaccinazione anti-SARS-CoV-2 devono essere adeguatamente informate sulla necessità di continuare a mantenere le misure di prevenzione come: usare le mascherine FFP2, distanziarsi dalle persone non conviventi, lavare le mani, evitare assembramenti in particolare in locali chiusi, rispettare le condizioni previste per i luoghi di lavoro e per i mezzi di trasporto

4. Prima dell'accesso a scuola è necessario detergersi accuratamente utilizzando il gel detergente messo a disposizione in appositi dispenser all'ingresso
5. Fino al termine dell'anno scolastico vige l'obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo chirurgico, o di maggiore efficacia protettiva .



Il personale scolastico che opera a contatto con alunni esentati dall'indossare le mascherine perché disabili o fragili, deve indossare la mascherina FFP2 e visiera protettiva. I docenti in auto-sorveglianza (Nota Min. Istr. e Min. Salute del 11 Gennaio 2022) devono utilizzare mascherine FFP2.

6. La frequente e minuziosa pulizia delle mani è raccomandata in più momenti dell'attività lavorativa. Sono installati nella scuola dispenser per detergere le mani; in particolare, è presente un dispenser di gel in ogni aula. In alternativa all'utilizzo del gel, è possibile ricorrere al normale lavaggio con acqua e sapone.

5.2. Modalità di accesso degli allievi

L'ingresso degli allievi dovrà svolgersi in modo da non creare assembramento di persone.

L'ingresso dei ragazzi all'interno di ogni plesso viene scaglionato secondo modalità stabilite dalla scuola e comunicate preventivamente alle famiglie, al fine di non creare assembramenti all'ingresso. Idonea cartellonistica avverte gli allievi degli accessi da utilizzare, in relazione alla classe frequentata. Negli spazi comuni di ingresso/uscita, ove necessario, viene prevista opportuna segnaletica orizzontale (strisce adesive a terra) al fine di far osservare le norme sul distanziamento sociale.

In corrispondenza di tutti gli ingressi è presente un dispenser di gel detergente per la disinfezione delle mani. È obbligatoria l'igiene delle mani prima dell'accesso alla scuola.

In presenza di febbre o altri sintomi influenzali, suggestivi di COVID-19, è fatto divieto entrare all'interno della scuola. In particolare, gli allievi non dovranno entrare a scuola, in caso di temperatura superiore a 37.5°C.

Non verrà effettuata la misurazione della temperatura all'ingresso; il rispetto della suddetta prescrizione è rimandato alla responsabilità genitoriale. Si consiglia, in ogni caso, di effettuare una rilevazione della temperatura a campione all'ingresso del plesso.

I ragazzi (fatta eccezione per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso delle mascherine) dovranno entrare a scuola muniti di mascherina chirurgica o FFP2 e dovranno indossarla per tutta la durata delle lezioni ed in tutto l'ambiente scolastico.

Tutti gli alunni in auto-sorveglianza (Nota Min. Istr. e Min. Salute del 11 Gennaio 2022) devono utilizzare mascherine FFP2 per tutta la durata delle lezioni, per dieci giorni dall'ultimo contatto con il soggetto positivo.

La mascherina va indossata anche sui mezzi di trasporto e sui mezzi di trasporto scolastici (di tipo FFP2 fino al 30 aprile 2022). La mascherina non va indossata durante le attività sportive.

L'eventuale accesso alla struttura da parte dei genitori potrà avvenire nel rispetto delle regole generali di prevenzione del contagio, incluso l'uso della mascherina e il possesso di Green Pass. Fino al 30 aprile si potrà accedere alle istituzioni scolastiche solo esibendo il green pass cosiddetto 'base' (vaccinazione, guarigione o test).

Per favorire le misure organizzative idonee alla limitazione del contagio ed al tracciamento di eventuali casi si potrà tenere, fermo restando il registro di presenze giornaliero degli alunni e del personale scolastico, un registro delle presenze delle altre eventuali persone che accedono alla



struttura.

5.3. Modalità di uscita degli allievi

A conclusione della giornata, l'uscita dei ragazzi da scuola dovrà svolgersi in modo da non creare assembramento di persone.

Le uscite vengono scaglionate, in termini di porte utilizzate, nei vari plessi.

Eventuali accompagnatori dovranno attendere all'esterno, evitando assembramenti, rispettando la distanza interpersonale di almeno 1 mt, indossando la mascherina.

5.4. Modalità di accesso degli utenti esterni

Fino al 30 aprile si potrà accedere alle istituzioni scolastiche solo esibendo il green pass cosiddetto 'base' (vaccinazione, guarigione o test).

La misura non si applica ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della Salute. I dirigenti scolastici e i responsabili delle istituzioni scolastiche, educative e formative sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni suddette.

In tutti i casi in cui l'accesso alle strutture di soggetti o appaltatori esterni sia motivato da ragioni di servizio o di lavoro, la verifica sul rispetto delle prescrizioni oltre che dai soggetti suddetti, deve essere effettuata anche dai rispettivi datori di lavoro.

Va ridotto il più possibile l'accesso di visitatori esterni ai casi di effettiva necessità amministrativo-gestionale ed operativa, possibilmente previa programmazione.

Gli utenti esterni (genitori, fornitori, manutentori, etc.) dovranno seguire le seguenti procedure di ingresso alla scuola:

1. All'arrivo, gli utenti esterni dovranno attendere le indicazioni impartite dal personale di Portineria;
2. Qualora risulti necessario l'ingresso di utenti esterni, questi dovranno attenersi alle seguenti disposizioni:
 - a. Entrare nella sede soltanto in assenza di febbre o altri sintomi influenzali, anche lievi
 - b. Indossare mascherina chirurgica a protezione delle vie respiratorie
 - c. Igienizzare le mani all'ingresso, con il gel apposito, presente nei dispenser
 - d. Mantenere la distanza di almeno 1 metro dai presenti
 - e. Esibire il Green Pass al personale addetto alla verifica
3. I visitatori esterni dovranno essere registrati, con indicazione, per ciascuno di essi, dei dati anagrafici, dei relativi recapiti telefonici, nonché della data di accesso e del tempo di permanenza

Qualora sia inevitabile organizzare una zona di deposito delle merci, durante le attività di controllo, è necessario che questa resti fuori dagli spazi dedicati alle attività degli alunni (es. spazio coperto esterno, locale portineria o magazzino).



6 Svolgimento dell'attività didattica

Nello svolgimento dell'attività didattica si applicano le seguenti misure generali:

1. Prima di accedere a scuola, allievi e docenti dovranno igienizzare le mani utilizzando l'apposito gel detergente presente nel dispenser all'ingresso; inoltre, è presente un dispenser di gel igienizzante in ogni aula.
2. Dovrà essere garantita la frequente igiene delle mani, durante tutto il tempo di permanenza a scuola.
3. Nelle varie aule, gli arredi e i banchi sono collocati in modo da garantire la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro salvo che le condizioni strutturali-logistiche degli edifici non lo consentano.

Come chiarito dal CTS, il distanziamento di un metro è da intendersi, relativamente alla configurazione del layout delle aule, prevedendo il calcolo della distanza di un metro dalla posizione seduta al banco dello studente, avendo pertanto a riferimento una situazione di staticità. Laddove possibile, i banchi vengono distanziati di una distanza maggiore, al fine di prevenire il contagio tramite droplet. Analogamente, la distanza di 2 metri lineari tra docente e alunno nella zona interattiva della cattedra, viene identificata come distanza fra la bocca del docente e la bocca degli alunni nei banchi più prossimi al docente, ciascuno seduto al proprio banco.

4. Non è consentito per gli allievi portare da casa materiale da scambiare con altri compagni, per l'impossibilità di garantirne l'igienizzazione.
5. Ogni allievo dovrà accedere a scuola munito del materiale necessario per lo svolgimento dell'attività didattica:
 - Astuccio con penne, pennarelli, matite, lapis, etc.
 - Libri e quaderni
 - Merenda
 - Bottiglia d'acqua / Borraccia personale
 - Etc.

È sconsigliato il prestito di materiale da parte degli altri alunni per l'impossibilità di garantirne l'igienizzazione.

6. Viene garantita la pulizia giornaliera delle aule e dei locali utilizzati per le attività didattiche. Tutti i materiali utilizzati, dovranno essere a uso esclusivo della classe e dovranno essere puliti frequentemente. In caso di uso promiscuo di materiali fra più classi / gruppi di allievi, i materiali dovranno essere puliti prima del passaggio al gruppo successivo.
7. Tutte le aule e tutti i locali dovranno essere frequentemente areati, in modo da garantire un corretto ricambio aria. Dovrà essere garantita l'apertura delle finestre con una frequenza di almeno 5 minuti ogni ora
9. Qualora le attività didattiche siano realizzate in locali esterni all'Istituto scolastico, gli Enti locali o i titolari della locazione devono certificare l'idoneità in termini di sicurezza, pulizia e sorveglianza.

L'utilizzo dei locali della scuola in via precauzionale è limitato esclusivamente per la



realizzazione di attività didattiche.

11. E' consentito svolgere uscite didattiche e viaggi di istruzione, ivi compresa la partecipazione a manifestazioni sportive

Fermo restando il rispetto delle norme che disciplinano l'accesso agli specifici settori (es. visite ai musei, ingresso ai cinema e ai teatri, uso dei mezzi di trasporto, ecc.), le istituzioni scolastiche, nell'esercizio della loro autonomia, valuteranno la possibilità di svolgere, senza alcuna limitazione territoriale, uscite didattiche e viaggi di istruzione prima della conclusione dell'anno scolastico o ad attività didattiche sospese al fine di favorire la socialità e la ripresa della dimensione relazionale dei bambini e dei ragazzi fortemente provata dal lungo periodo di emergenza pandemica.

6.1. Attività di educazione fisica

L'attività di educazione fisica dovrà svolgersi, preferibilmente, all'aperto.

Qualora le condizioni meteo non lo consentano, l'attività di educazione fisica verrà svolta in palestra. In caso di attività al chiuso sono da preferirsi gli sport individuali.

Nelle palestre dovrà essere garantita la frequente areazione e il ricambio di aria e gli allievi dovranno mantenere il distanziamento interpersonale

Durante lo svolgimento di attività fisica, gli allievi non sono tenuti a indossare la mascherina.

E' preferibile che attività vengano svolte una classe alla volta, senza prevedere l'utilizzo in contemporanea di più classi.

Nell'utilizzo degli spogliatoi, potranno accedere a ogni spogliatoio un numero di ragazzi tale da mantenere il distanziamento di almeno 1 metro all'interno. Il tempo di permanenza negli spogliatoi da parte degli allievi dovrà essere più limitato possibile. Gli allievi dovranno riporre tutti i loro effetti personali (scarpe, vestiti, etc.) nella propria borsa, senza lasciare niente sulle panche degli spogliatoi.

Le palestre e gli spogliatoi dovranno essere dotati di dispenser di gel detergente per le mani.

Le attrezzature ginniche dovranno essere igienizzate dopo ogni utilizzo da parte di una classe.

Le palestre verranno sanificate ogni giorno di utilizzo, da parte del personale incaricato.

E' possibile prevedere l'utilizzo da parte di soggetti esterni di palestre a seguito di accordi intercorsi con gli Enti locali proprietari, subordinatamente all'assicurazione di adeguata pulizia e sanificazione dopo ogni uso.

Le palestre scolastiche potranno ospitare allenamenti e competizioni, nel rispetto delle Linee Guida per l'attività sportiva di base e l'attività motoria in genere, delle Linee Guida per l'organizzazione di competizioni ed eventi sportivi aperti al pubblico, e dei protocolli emanati dalle rispettive federazioni sportive nazionali.

Le attività organizzate da soggetti esterni ASD/SSD in orario extrascolastico nelle palestre scolastiche sono comunque assimilate a quelle realizzate in qualunque altra palestra e pertanto rientrano nella disposizione di eventuali sospensione ove previsto dalla normativa.



6.2. Laboratori didattici e aule ad uso promiscuo

Tutte le attività didattiche di carattere laboratoriale saranno svolte mantenendo gli stessi accorgimenti indicati per l'attività didattica ordinaria predisponendo l'ambiente con le consuete accortezze in ordine alla sicurezza.

Nel caso di utilizzo di laboratori oppure di aule ad uso promiscuo, dovranno essere adottate le seguenti misure:

- Disposizione di banchi e sedie, in modo da garantire la distanza interpersonale di almeno 1 metro fra gli allievi e di almeno 2 metri tra allievi e docenti salvo che le condizioni strutturali-logistiche degli edifici non lo consentano.
- Pulizia e sanificazione dei laboratori dopo ogni utilizzo da parte di un gruppo di allievi, prima dell'accesso del gruppo successivo.
- È sconsigliato l'uso promiscuo dello stesso spazio da parte classi diverse.
- Aerare i locali, attraverso l'apertura periodica delle finestre, per garantire un ricambio d'aria regolare
- E' utile sensibilizzare gli studenti a provvedere autonomamente al riassetto della propria postazione di lavoro

6.3. Ricreazione

Qualora la ricreazione si svolga all'interno dell'aula si raccomanda di:

- Far consumare la colazione agli alunni, ciascuno seduto al proprio banco;
- Terminata la colazione consentire agli alunni di alzarsi, indossando la mascherina.

L'eventuale utilizzo del corridoio può essere effettuato solo a fronte di una programmazione fra le classi vicine, in modo da non avere contemporaneità fra classi diverse.

Si suggerisce di aprire le finestre durante tutta la durata della ricreazione, al fine di aerare le aule.

6.4. Utilizzo dell'auditorium o aula magna

Nel caso in cui si rendesse necessario l'utilizzo dell'auditorium/aula magna per organizzare incontri, riunioni, etc., qualora sia impossibile organizzarli in videoconferenza, verranno rispettate le seguenti misure:

- Le persone dovranno sedere, in modo da mantenere il distanziamento di almeno 1 metro; le sedie potranno essere preventivamente posizionate, in modo da garantire il rispetto della suddetta distanza salvo che le condizioni strutturali-logistiche degli edifici non lo consentano.
- Dopo ogni utilizzo dell'aula magna da parte di un gruppo di persone, è necessario effettuare la pulizia della stanza, con particolare attenzione alle sedie e alle superfici maggiormente toccate.



- L'aula magna dovrà essere frequentemente aerata, mantenendo le porte e le finestre il più possibile aperte.
- All'interno dell'aula magna dovrà essere collocato un dispenser di gel detergente; gli utenti dovranno sanificare le mani prima di accedere.

6.5. Biblioteca

E' consigliato che l'utilizzo della biblioteca avvenga organizzando piccoli gruppi di allievi, in modo da garantire per tutto il tempo di permanenza, il distanziamento interpersonale di almeno 1 metro fra i presenti.

Gli allievi e il personale dovranno indossare la mascherina protettiva all'interno della biblioteca.

All'interno della biblioteca dovrà essere collocato un dispenser di gel detergente; gli utenti dovranno sanificare le mani prima di accedere.

Il locale dovrà essere frequentemente areato, mantenendo le porte e le finestre il più possibile aperte.

Qualora, in casi strettamente necessari, si dovesse realizzare il prestito bibliotecario, si applicano le seguenti misure :

1. I libri da consegnare in prestito dovranno essere prelevati soltanto dagli adulti incaricati, evitando che gli allievi tocchino il materiale della biblioteca
2. I libri che rientrano dal prestito dovranno essere sottoposti a quarantena, prima del prestito successivo. Quando i libri rientrano dal prestito dovranno essere collocati all'interno di un contenitore (scatola in plastica o in carta) e dovranno essere collocati in un locale apposito per la quarantena.
3. Le scatole contenenti i libri rientrati dal prestito dovranno rimanere all'interno del locale utilizzato per la quarantena, cautelativamente per almeno 10 giorni, prima di essere nuovamente concessi in prestito.
4. Le scatole e gli imballaggi in cui vengono contenuti i libri potranno essere riutilizzati in quanto sottoposti a quarantena insieme al materiale contenuto all'interno.

7 Ricevimento docenti

Se possibile, il ricevimento dei genitori da parte dei docenti avverrà in modalità telematica.

Nel caso in cui questo non sia possibile, potrà essere previsto un ricevimento in presenza, nel rispetto delle seguenti indicazioni:

1. Il ricevimento avverrà previo appuntamento; gli orari di ricevimento saranno scaglionati, in modo da evitare il più possibile assembramenti e persone in attesa. I genitori, nell'eventuale attesa, dovranno indossare la mascherina e mantenere una distanza di almeno 1 metro
2. I genitori che fanno ingresso nella scuola devono esibire il Green Pass base al personale della portineria addetto alla verifica
3. I genitori dovranno entrare indossando mascherina chirurgica e dovranno igienizzare le



mani all'ingresso utilizzando il gel presente nei dispenser. Anche i docenti, per tutta la durata dei colloqui, dovranno mantenere la mascherina indossata;

4. Il ricevimento si svolgerà in una stanza appositamente individuata; dovrà essere mantenuta per tutta la durata del colloquio una distanza di sicurezza interpersonale pari almeno a 1 metro fra docente e genitore;
5. Fra un genitore e l'altro, le superfici maggiormente toccate (es. scrivania, penne, etc..) dovranno essere pulite con prodotto di sanificazione spray e carta monouso.

Nel caso in cui debbano essere ricevuti utenti esterni negli uffici, verranno applicate le stesse procedure di cui sopra.

8 Gestione spazi comuni non didattici

Gli spazi comuni non didattici sono gli ambienti interni all'edificio scolastico non deputati espressamente alla didattica (es. portineria, atrio, corridoi, servizi igienici, sala docenti, etc.).

In questi ambienti, le principali misure di prevenzione sono costituite dal distanziamento sociale e dal rispetto delle norme igieniche.

Negli spazi comuni è obbligatorio l'uso della mascherina da parte dei lavoratori e degli alunni. Si dovrà aver cura di mantenere in questi spazi una distanza interpersonale di almeno 1 metro .

È raccomandata la frequente igiene delle mani, mediante il lavaggio con acqua e sapone e/o l'utilizzo di gel detergenti, dislocati nel plesso in appositi dispenser.

L'utilizzo dell'ascensore da parte degli alunni è vietato salvo casi previsti dal regolamento.

L'ascensore dovrà essere utilizzato da una persona alla volta, salvo casi in cui è necessario il docente di sostegno. È necessario igienizzare le mani prima e dopo aver utilizzato l'ascensore.

8.1. Presidio portineria

In corrispondenza della portineria dovrà essere previsto un pannello di separazione dall'utenza, a protezione del personale presente.

L'addetto alla portineria:

- dovrà indossare sempre la mascherina chirurgica;
- controllerà che le persone in ingresso entrino solo se provviste di mascherina chirurgica e igienizzino le mani all'ingresso con il gel detergente;
- inviterà gli utenti esterni a:
 - prendere visione della cartellonistica esposta all'ingresso;
 - non entrare nella scuola in presenza di febbre e/o sintomi influenzali;
 - ad igienizzare le mani all'ingresso.
- provvederà alla eventuale misurazione della febbre con termometro contactless al 100% di tutti gli utenti esterni (genitori, fornitori, manutentori, etc.), a farli accedere se non hanno febbre
- provvederà a far registrare i propri dati personali nell'apposito registro
- si accerterà che le persone in attesa all'ingresso della scuola non creino assembramenti e mantengono una distanza di almeno 1 metro l'una dall'altro.



- L'addetto delegato dal Dirigente scolastico verificherà il possesso del Green Pass all'accesso degli utenti esterni e del personale scolastico

8.2. Sala docenti

Le sale docenti possono essere regolarmente utilizzate, garantendo il rispetto della distanza di almeno 1 metro tra le persone presenti all'interno.

Gli insegnanti, per tutto il tempo di permanenza all'interno della sala docenti, dovranno indossare la mascherina protettiva.

Dovrà essere reso disponibile in ogni sala docenti un dispenser di gel detergente, per la sanificazione delle mani. Le sale docenti dovranno essere frequentemente aerate, in modo da garantire il corretto ricambio di aria.

Se presenti PC, ciascun utilizzatore provvederà, al termine dell'utilizzo, a sanificare tastiera, mouse, scrivania etc. utilizzando detergente spray a base alcolica e carta monouso, che dovrà essere disponibile nella sala docenti.

8.3. Servizi igienici

I servizi igienici sono luoghi di particolare criticità nella prevenzione del rischio di contagio da COVID-19.

Viene garantita la pulizia e la disinfezione quotidiana e ripetuta almeno 2 volte al giorno dei servizi igienici e delle parti maggiormente toccate (maniglie, rubinetteria, interruttori, etc.).

I servizi igienici dovranno essere continuamente areati, mantenendo le finestre il più possibile aperte. Le finestre dei bagni dovranno rimanere aperte durante tutta la giornata scolastica.

Nei servizi senza finestra, gli estrattori d'aria dovranno essere mantenuti permanentemente in funzione durante l'orario di apertura della scuola.

Si consiglia l'immissione di liquidi a potere virucida negli scarichi dei servizi igienici.

Il lavaggio delle mani deve avvenire con la frequenza e nelle occasioni raccomandate dalle autorità sanitarie. Il detergente per le mani deve essere di tipo liquido, rilasciato mediante erogatore a pressione o erogatore automatico ad infrarossi.

L'asciugatura delle mani deve avvenire sempre mediante carta monouso, da gettare dopo l'uso nell'apposito cestino della spazzatura, oppure mediante getto di aria calda ad azionamento automatico.

L'accesso ai servizi igienici è regolamentato, in modo da evitare assembramenti.

Nei servizi igienici il numero massimo consentito di persone contemporaneamente presenti è pari al numero di wc presenti, più una persona al lavaggio mani.

Nel caso in cui i servizi igienici siano occupati, gli allievi dovranno rimanere in attesa nel corridoio, mantenendo una distanza interpersonale di almeno 1 metro l'uno dall'altro. Gli alunni verranno istruiti sulle corrette procedure da seguire da parte dei docenti.

9 Svolgimento dell'attività lavorativa di ufficio

L'attività lavorativa in ufficio si svolge nel rispetto delle seguenti indicazioni:



1. Negli uffici viene mantenuta una distanza di sicurezza interpersonale pari almeno a 1 metro fra i lavoratori impiegati. Le postazioni di lavoro sono disposte in modo da garantire il rispetto di tale distanza salvo che le condizioni strutturali-logistiche degli edifici non lo consentano. Occorre prestare attenzione al mantenimento della distanza di sicurezza anche nelle aree comuni (es. corridoi, servizi igienici, distributori di bevande e snack, etc.).
2. Tutti i lavoratori che condividono spazi comuni sono tenuti a utilizzare la mascherina di protezione delle vie respiratorie.
3. I lavoratori dovranno garantire la frequente e minuziosa pulizia delle mani in più momenti dell'attività lavorativa, utilizzando acqua e sapone oppure i gel detergenti presenti in appositi dispenser.
4. In caso di utilizzo di attrezzature di lavoro, prediligere l'assegnazione personale di queste. Qualora ciò non sia possibile, garantire la presenza di detergente per pulire le parti a contatto.
5. Laddove le condizioni igieniche di spazio lo consentano, è possibile la consumazione dei pasti presso la singola postazione di lavoro. In tal caso il dipendente stesso provvederà a effettuare la sanificazione della scrivania a fine pasto.

10 Disposizioni sull'effettuazione di riunioni

Se possibile, le riunioni verranno svolte in modalità telematica.





In tutti i casi di impossibilità di collegamento da remoto, le riunioni potranno svolgersi in presenza, nel rispetto delle seguenti indicazioni:

- Le riunioni dovranno tenersi in ampi locali, tali da garantire il mantenimento della distanza interpersonale di almeno 1 metro tra i presenti
- Dovranno essere preventivamente posizionate le sedie, oppure individuate con cartellonistica le postazioni da occupare, in modo da garantire il distanziamento interpersonale;
- I locali dovranno essere frequentemente areati, in modo da garantire il corretto ricambio di aria;
- Tutti i partecipanti dovranno indossare la mascherina per tutta la durata della riunione.
- Al termine della riunione, il locale, prima del successivo utilizzo, dovrà essere sottoposto a pulizia con l'uso di detergenti.

11 Dispositivi di protezione individuale

Vengono utilizzati i seguenti dispositivi di protezione individuale:



	Mascherina chirurgica di protezione delle vie respiratorie - da utilizzare da parte di tutti i lavoratori e di tutti gli allievi. (*)
	Visiera protettiva - da utilizzare da parte dei docenti di sostegno (**)
	Guanti monouso anallergici (***)
	Mascherina FFP2 (****)

(*) Verranno consegnate ai dipendenti, da parte del Datore di Lavoro. L'uso della mascherina è obbligatorio in tutti gli spazi della scuola.

La fornitura di mascherine chirurgiche continuerà ad essere assicurata alle istituzioni scolastiche dalla nuova Unità organizzativa che dal 1° aprile 2022 sostituirà la struttura commissariale di supporto per l'emergenza Covid-19.

Le mascherine monouso dovranno essere cambiate ogni giorno e le mascherine usate dovranno essere gettate come rifiuto indifferenziato.

L'uso della mascherina non è previsto per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con il suo uso e per i soggetti impegnati nelle attività sportive.

(**) Non sono soggetti all'obbligo di indossare la mascherina gli alunni con forme di disabilità non compatibili con l'uso continuativo della mascherina. In questo caso, i lavoratori potranno utilizzare, unitamente alla mascherina FFP2, una visiera trasparente per la protezione di occhi, viso e mucose, per la prevenzione del contagio tramite droplet.

Le visiere sono dispositivi lavabili e riutilizzabili. In generale, si consiglia la pulizia con un panno e detergente neutro; dovranno essere evitati prodotti abrasivi o altri prodotti (es. acetone, alcool, etc.) che potrebbero danneggiare la visiera, riducendone la visibilità. **Si raccomanda, in ogni caso, di attenersi scrupolosamente alle indicazioni fornite dal produttore.**

E' prevista inoltre la fornitura di mascherine monouso trasparenti ad uso medico tipo speciale che saranno utilizzate in caso di presenza di studenti con disabilità uditiva.

(***) È fortemente raccomandato di ricorrere alla pulizia regolare delle mani con acqua e sapone o con gel igienizzate, in alternativa all'utilizzo dei guanti.

Tuttavia, il datore di lavoro mette a disposizione dei lavoratori guanti anallergici monouso, da utilizzare nei seguenti casi:

- Assistenza a allievi diversamente abili, che non indossino la mascherina, quando sia richiesto dall'attività svolta (ad es: i guanti dovranno essere utilizzati nelle fasi di



accompagnamento degli allievi nei servizi igienici, in caso di avvicinamento a distanza minore di 1 metro del docente di sostegno all'allievo diversamente abile con problematiche inerenti il controllo della bocca, etc.)

- Operazioni di pulizia degli ambienti e dei servizi igienici. Nel caso in cui la scheda tecnica dei prodotti utilizzati per le pulizie preveda l'utilizzo di specifici guanti e/o altri DPI, dovranno essere indossati questi in alternativa ai semplici guanti monouso.

(****) Il personale scolastico della scuola dell'infanzia che opera a contatto con alunni fino a 6 anni o che opera a contatto con alunni di qualunque età esentati dall'indossare le mascherine perché disabili o fragili, deve indossare la mascherina FFP2

I docenti di scuola primaria e secondaria in auto-sorveglianza (Nota Min. Istr. e Min. Salute del 11 Gennaio 2022) devono utilizzare mascherine FFP2 .

Dal 1° aprile 2022 cessano le seguenti modalità di approvvigionamento di mascherine di tipo FFP2:

-fornitura garantita dalla Struttura commissariale e destinata al personale preposto alle attività scolastiche e didattiche nelle scuole dell'infanzia, e nelle scuole di ogni ordine e grado in presenza di alunni esonerati dall'obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie (Cfr. art. 16 del D.L. 24 dicembre 2021, n. 221);

-procedura di acquisto a prezzo calmierato presso le farmacie che hanno aderito al Protocollo stipulato il 4 gennaio 2022 tra il Commissario Straordinario per l'emergenza Covid-19, il Ministro della Salute, Federfarma, Assofarm e FarmacieUnite, ai sensi dell'art. 3 del D.L. 30 dicembre 2021 n. 229 (Cfr. nota MI prot. n. 110 del 1/2/2022).

Al riguardo, si richiama il decreto-legge n. 21 del 21 marzo 2022 che, all'art. 36, comma 2, ha previsto un incremento del Fondo per l'emergenza epidemiologica da COVID-19 pari a 30 milioni di euro. Queste risorse finanziarie, a breve assegnate alle istituzioni scolastiche, potranno essere utilizzate anche per acquistare, alle condizioni tecniche-economiche più convenienti, mascherine di tipo FFP2 da destinare agli alunni e al personale scolastico con obbligo di indossare tale tipologia di dispositivo di protezione per lo svolgimento dell'attività didattica in presenza secondo la normativa vigente.

12 Dotazioni anti-contagio

Al fine di adempiere efficacemente alle regole anti-contagio descritte nel presente protocollo, l'Istituto scolastico dovrà assicurare nei propri locali la presenza delle seguenti dotazioni:

- soluzione idroalcolica per sanificazione delle mani: presenza di un dispenser agli accessi, in ogni aula didattica, nelle sale docenti, in aula magna, in palestra e nei servizi igienici;
- sapone per le mani e carta monouso: a disposizione in tutti i servizi igienici
- dispenser di prodotto igienizzante per le superfici e carta monouso: a disposizione dei dipendenti, da utilizzare in caso di necessità;
- cestino della spazzatura con sacco in plastica estraibile e richiudibile: dislocati nei vari plessi

13 Misure di pulizia e igienizzazione

Il Datore di Lavoro assicurerà, prima della riapertura della scuola, una pulizia approfondita dei locali destinati all'attività scolastica: aule, corridoi, servizi igienici, uffici e ogni altro ambiente di



utilizzo.

Verrà garantita una pulizia giornaliera di tutte le aule e degli spazi comuni (corridoi, servizi igienici, mensa, etc.) predisponendo un cronoprogramma da documentare attraverso un registro regolarmente aggiornato.

La pulizia sarà concentrata, soprattutto, sulle superfici più toccate quali tavoli/banchi/cattedre, sedie e braccioli, maniglie di porte e finestre, interruttori della luce, corrimano, rubinetti dell'acqua, pulsanti dell'ascensore, etc., nonché sulle attrezzature, postazioni di lavoro ed oggetti destinati all'uso degli alunni.

Per operazioni di pulizia e sanificazione si fa riferimento a quanto indicato da:

- Ministero Salute – Circolare n.7644 del 22 Maggio 2020– Sanificazione strutture non sanitarie
- Rapporto ISS COVID-19 n. 12/2021 - Raccomandazioni ad interim sulla sanificazione delle strutture non sanitarie nell'attuale emergenza COVID-19: ambienti /superfici
- Rapporto ISS COVID-19 n. 19_2020 Rev-Raccomandazioni ad interim sui disinfettanti nell'attuale emergenza COVID19 : presidi medico chirurgici e biocidi

Le operazioni di pulizia possono essere svolte tramite le normali metodologie di pulizia utilizzando i seguenti prodotti:

- etanolo a concentrazioni pari al 70%
- prodotti a base di cloro a una concentrazione di 0,1% e 0,5% di cloro attivo (candeggina)
- altri prodotti disinfettanti ad attività virucida

Al fine di ridurre i rischi nell'utilizzo di tali prodotti da parte del personale addetto alle operazioni di pulizia, vengono privilegiati alla candeggina, altri prodotti virucidi. Il Datore di Lavoro è in possesso delle schede di sicurezza aggiornate di tutti i prodotti utilizzati.

Oltre alle pulizie quotidiane degli ambienti, vengono incrementate le operazioni di pulizia nei seguenti casi:

- Laboratori, aula magna e locali in genere a uso promiscuo: viene garantita la pulizia dopo ogni gruppo di alunni, prima del successivo utilizzo
- Aule: nel caso di uso promiscuo di un'aula da parte di classi diverse, i banchi vengono sanificati fra un gruppo e l'altro.

Tutte operazioni di pulizia vengono registrate, su apposito registro, ogni giorno.

Oltre alle ordinarie operazioni di pulizia, viene garantito quanto più possibile il ricambio dell'aria negli ambienti, mediante l'apertura di porte e finestre. Deve essere garantita l'apertura almeno 5 minuti ogni ora.

Deve essere effettuata una pulizia e sanificazione supplementare rispetto alle ordinarie attività di pulizia, se non sono trascorsi 7 giorni o meno da quando una eventuale persona positiva ha visitato o utilizzato la struttura scolastica, sulla base delle seguenti indicazioni:

- Chiudere le aree utilizzate dalla persona positiva al virus SARS-CoV-2 fino al completamento della pulizia e sanificazione.
- aprire porte e finestre per favorire la circolazione dell'aria nell'ambiente.
- Pulire e sanificare tutte le aree utilizzate dalla persona positiva, come uffici, aule, mense,



bagni e spazi comuni, comprendendo anche oggetti/arredi/attrezzature presenti in tali aree.

- Continuare in seguito con la pulizia e la disinfezione ordinaria.
- Si ricorda, in ogni caso, che in caso di eventuale presenza di persona positiva al SARS-CoV-2 la struttura scolastica dovrà seguire le specifiche disposizioni impartite dalla Asl territoriale

La sanificazione supplementare potrà essere effettuata dal personale della scuola già impiegato per la sanificazione ordinaria

Laddove siano presenti impianti di aerazione deve essere garantita la sanificazione periodica, secondo le indicazioni contenute nel “Rapporto ISS COVID.19 n.11/21 - Indicazioni ad interim per la prevenzione e gestione degli ambienti indoor in relazione alla trasmissione dell'infezione da virus SARS-CoV-2”

Nel caso di locali senza finestre (es. archivi, spogliatoi, bagni, ecc.), ma dotati di ventilatori/estrattori, questi devono essere mantenuti in funzione per tutto il tempo di apertura della sede scolastica.

14 Effettuazione della sorveglianza sanitaria

La sorveglianza sanitaria viene svolta rispettando le misure igieniche contenute nelle indicazioni del Ministero della Salute. (Circolare Ministero della Salute del 29 Aprile 2020 n.14915 confermata e integrata dalla Circolare 13 del 4 settembre 2020, e *Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro*” del 6/4/2021).

Vengono privilegiate le visite preventive, le visite a richiesta e le visite da rientro da malattia.

Il medico competente si impegna a fornire ai lavoratori informazioni in merito alla situazione e alle misure opportune da rispettare quali l'igiene personale, il rispetto delle distanze ecc.

Prima di recarsi ad effettuare la visita medica, il lavoratore dovrà lavare le mani e deve indossare la mascherina protettiva.

Il medico competente segnala al Datore di Lavoro situazioni di particolare fragilità e patologie attuali o pregresse dei dipendenti e l'Ente provvede alla loro tutela nel rispetto della privacy.

In questi casi, il Datore di Lavoro valuta l'opportunità di allontanare i soggetti dall'attività usando gli strumenti a disposizione (smart working, ferie, permessi, congedi, etc.).

Dopo ogni visita, il medico procede alla sanificazione di tutto il materiale, non monouso, utilizzato per la visita del lavoratore.

Per il reintegro di lavoratori dopo l'infezione da COVID-19 è necessario essere in possesso del certificato di fine isolamento rilasciato a seguito di tampone molecolare o test antigenico rapido eseguito presso centri ASL, Medici di medicina generale, centri medici privati accreditati, farmacie, i quali sono tenuti a inserire i risultati nel sistema informativo regionale.

Se entro 24 ore dall'esito del tampone negativo il lavoratore non ha ricevuto il certificato di fine isolamento, l'Ordinanza Regione Toscana n. 2 /2022 prevede che il referto positivo iniziale e quello negativo finale sostituiscono il provvedimento di fine isolamento dunque il lavoratore può rientrare nel posto di lavoro .



Il lavoratore compila il questionario di valutazione su <https://referticovid.sanita.toscana.it> per avviare il provvedimento automatico di fine isolamento (il Green Pass sarà aggiornato entro 48 ore).

Il medico competente effettua la visita medica precedente alla ripresa del lavoro a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l'idoneità alla mansione (D.Lgs 81/08 e s.m.i, art. 41, c. 2 lett. e-ter), anche per valutare profili specifici di rischio o in caso di ricovero (Circ. Min. Salute 12/04/2021)

15 Gestione dei lavoratori “fragili” rispetto all’infezione da Covid-19

Per la gestione di lavoratori fragili si fa riferimento a:

“Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro” del 6 Aprile 2021 e “Circolare Min. Lavoro e Min. Salute del 13/04/2020”; “D.L. n.34 del 19 maggio 2020”.

Il medico competente segnala all'azienda situazioni di particolare fragilità e patologie attuali o pregresse dei dipendenti e l'azienda provvede alla loro tutela nel rispetto della privacy.

Il lavoratore può anche fare richiesta di visita medica (ai sensi dell'art. 41 D.Lgs. 81/08) al Medico Competente.

L'art. 26, comma 2 bis del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito con modificazioni in legge 24 aprile 2020, n. 27 e successive modifiche e integrazioni, per il quale, “a decorrere dal 16 ottobre 2020 e fino al 31 ottobre 2021, i lavoratori fragili di cui al comma 2 svolgono di norma la prestazione lavorativa in modalità agile, anche attraverso l'adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto”

In merito alla sorveglianza sanitaria eccezionale, come previsto dall'art. 83 del DL 34/2020 convertito nella legge n. 77/2020, la stessa è assicurata:

- a. attraverso il medico competente se già nominato per la sorveglianza sanitaria ex art. 41 del D. Lgs. 81/2008;
- b. attraverso un medico competente ad hoc nominato, per il periodo emergenziale, anche, ad esempio, prevedendo di consorzicare più istituti scolastici;
- c. attraverso la richiesta ai servizi territoriali dell'INAIL, che vi provvedono con propri medici del lavoro

Con il D.L. 24 marzo 2022, n. 24, che regola la cessazione dello stato di emergenza, è stato prorogato al 30 giugno 2022 il regime attuale di sorveglianza sanitaria eccezionale.

Di seguito di riporta un elenco puramente esemplificativo e non esaustivo di condizioni patologiche che possono determinare la “condizione di fragilità”:

- Condizioni di immunodepressione e/o immunodeficienza congenita o acquisita e



- patologie che richiedono terapie immunosoppressive;
- Patologie oncologiche (tumori maligni);
 - Patologie cardiache (ischemie e coronaropatie, ipertensione arteriosa grave scompensata, insufficienza cardiaca, gravi aritmie, portatori di dispositivi tipo pacemaker e defibrillatori);
 - Patologie broncopolmonari croniche (BPCO, asma grave, cuore polmonare cronico, enfisema, fibrosi, bronchiectasie, sarcoidosi, embolia polmonare);
 - Diabete mellito insulinodipendente (specie se scompensato);
 - Insufficienza renale cronica;
 - Insufficienza surrenale cronica;
 - Malattie degli organi emopoietici ed emoglobinopatie (aplasie midollari, gravi anemie);
 - Malattie infiammatorie croniche e sindromi da malassorbimento intestinale;
 - Reumoartropatie sistemiche (artrite reumatoide, LES, collagenopatie e connettiviti sistemiche croniche);
 - Epatopatia cronica grave (cirrosi epatica).

Per quanto sopra esposto, il lavoratore che ritiene di rientrare nella categoria di lavoratore fragile, ed intende avvalersi della c.d. sorveglianza sanitaria eccezionale è tenuto, preventivamente, a richiedere al proprio medico curante la certificazione della patologia con indicazione della terapia prescritta ed attualmente in corso, allegando, ove possibile, i referti di visite specialistiche che attestino le patologie oggetto della richiesta.

Il lavoratore può anche fare richiesta di visita medica (ai sensi dell'art. 41 D.Lgs. 81/08) al Medico Competente se nominato dalla scuola.

Il medico, valutata la condizione e/o la documentazione prodotta dal lavoratore, esprime un parere conclusivo riferito alla possibilità per il lavoratore di riprendere l'attività lavorativa in presenza nonché alle eventuali misure preventive aggiuntive o alle modalità organizzative atte a garantire il contenimento del contagio.

L'eventuale inidoneità alla mansione, accertata dalla visita medica per sorveglianza sanitaria eccezionale, non può in ogni caso giustificare il recesso del datore di lavoro dal contratto di lavoro. Gli eventuali costi sostenuti per lo svolgimento della visita medica sono a carico del Datore di Lavoro.

16 Gestione di alunni in condizioni di “fragilità”

Dovrà essere presa in considerazione la presenza di alunni che si trovino in condizioni di “fragilità”, esposti a un rischio potenzialmente maggiore, nei confronti dell'infezione da COVID-19.

Le specifiche situazioni degli alunni in condizioni di fragilità saranno valutate in raccordo con il Dipartimento per la Prevenzione Territoriale ed il medico di famiglia.

Resta l'obbligo per la famiglia dell'alunno di rappresentare la condizione di fragilità dell'alunno alla scuola, in forma scritta e documentata.



Inoltre, particolare attenzione andrà posta per evidenziare la necessità di priorità di screening in caso di segnalazione di casi nella stessa scuola frequentata.

L'art. 58 comma 1 ,lett.d) del D.L. 25 maggio 2021 convertito con legge 23 luglio 2021 conferma l'attenzione alle necessità degli studenti immunodepressi o con patologie gravi in possesso di certificati rilasciati dalle competenti autorità sanitarie prevedendo la possibilità di poter seguire la programmazione scolastica avvalendosi anche eventualmente della didattica a distanza.

17 Individuazione del referente scolastico per Covid-19

In ogni istituto scolastico deve essere identificato un referente (Referente scolastico per COVID-19), ove non si tratti dello stesso dirigente scolastico, che svolga un ruolo di interfaccia con il dipartimento di prevenzione e possa creare una rete con le altre figure analoghe nelle scuole del territorio.

Deve, inoltre, essere identificato un sostituto per evitare interruzioni delle procedure in caso di assenza del referente.

Il Dirigente Scolastico o Responsabile del Servizio successivamente individuerà i referenti scolastici per COVID-19 interni, sulla base del numero di plessi in cui si articola l'istituzione scolastica/servizio educativo e del numero di studenti della medesima.

Il referente scolastico per COVID-19 fa parte del personale scolastico (insegnante, ATA), deve avere seguito la formazione dedicata organizzata in modalità e-learning dal Ministero, ed aver appreso adeguate conoscenze di base sugli aspetti principali di trasmissione del nuovo coronavirus, sui protocolli di prevenzione e controllo in ambito scolastico e sulle procedure di gestione dei casi COVID-19 sospetti o confermati.

Per la gestione dei casi sospetti, dei casi confermati e dei focolai, nonché nelle attività di formazione ed informazione del personale scolastico interno e delle famiglie, è previsto che si avvalga del supporto del referente del Dipartimento di Prevenzione. Il Dirigente Scolastico/Responsabile del Servizio coadiuvato dal referente scolastico COVID-19 assicura inoltre un confronto costante con le rappresentanze sindacali aziendali e il RLS.

18 Gestione di persona sintomatica all'interno dell'Istituto Scolastico

Nel caso in cui una persona presente a scuola sviluppi una sintomatologia respiratoria e febbre, suggestiva di Covid-19, facendo riferimento a quanto previsto dal Rapporto ISS COVID-19 n. 58/2020 del 21/08/20 (e la delibera della Regione Toscana n. 1226) si distinguono i seguenti scenari:



18.1. Alunno presenta un aumento della temperatura corporea al di sopra di 37,5°C o un sintomo compatibile con COVID-19, in ambito scolastico

L'operatore scolastico che viene a conoscenza di un alunno sintomatico deve avvisare il referente interno per COVID-19, il quale avverte a sua volta il referente scolastico per COVID-19; quest'ultimo, o altro componente del personale scolastico, dovrà:

- far indossare la mascherina all'alunno se la tollera;
- ospitare l'alunno nella stanza dedicata all'isolamento;
- procedere all'eventuale rilevazione della temperatura corporea, mediante l'uso di termometri che non prevedono il contatto;
- telefonare immediatamente ai genitori/tutore legale dell'alunno;
- Al rientro presso il domicilio dell'alunno i genitori devono contattare il PdF/MMG per la valutazione clinica del caso

L'alunno dovrà essere ospitato in una stanza dedicata (aula COVID) o in un'area di isolamento; il minore non dovrà essere lasciato da solo ma in compagnia di un adulto che non deve presentare fattori di rischio per una forma severa di COVID-19 e che dovrà mantenere, ove possibile, il distanziamento fisico di almeno un metro e la mascherina FFP2 fino a quando l'alunno non sarà affidato a un genitore/tutore legale.

Dovrà essere dotato di mascherina FFP2 chiunque entri in contatto con il caso sospetto, compresi i genitori o i tutori legali che si recano in Istituto per condurlo presso la propria abitazione. Il rientro presso l'abitazione deve avvenire con mezzi propri e non con mezzi pubblici.

Le superfici della stanza o area di isolamento dovranno essere pulite, sanificate ed aerate dopo che l'alunno sintomatico è tornato a casa.

- **Se il test diagnostico è negativo**, il soggetto deve comunque restare a casa fino a guarigione clinica seguendo le indicazioni del PdF/MMG. Per assenze per malattia superiori al numero di giorni previsto dalla normativa vigente il PdF/MMG redigerà un'attestazione/certificazione che lo studente può rientrare a scuola

- **Se il test diagnostico è positivo**,

Per la gestione dei casi di positività in ambito scolastico e autosorveglianza si veda il punto 18.5

I Dipartimenti di Prevenzione provvedono sulle disposizioni di carattere sanitario e continuano a garantire supporto al dirigente scolastico/referente scolastico COVID-19 per l'applicazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus.

I casi di contagio saranno trattati dalle istituzioni scolastiche, tramite il Referente Covid, secondo le collaudate procedure di gestione in collaborazione con le Autorità sanitarie territorialmente competenti



18.2. Alunno presenta un aumento della temperatura corporea al di sopra di 37,5°C o un sintomo compatibile con COVID-19, presso il proprio domicilio

L'alunno dovrà rimanere a casa e i genitori dovranno informare il Pediatra.

I genitori dovranno, inoltre, comunicare l'assenza scolastica per motivi di salute.

Il PdF/MMG, in caso di sospetto COVID-19, richiede tempestivamente, con i sistemi informativi attualmente operativi per la dematerializzazione della richiesta, il test diagnostico da eseguire .

Il prelievo e l'esito del test sono registrati sull'apposito sistema informativo regionale.

Successivamente allo svolgimento del test diagnostico, si procederà come indicato al par. 18.1.

18.3. Operatore scolastico presenta un aumento della temperatura corporea al di sopra di 37,5°C o un sintomo compatibile con COVID-19, in ambito scolastico

- Il referente interno per COVID-19:
 - fa indossare la mascherina all'operatore scolastico se non la indossa già
 - ospita l'operatore scolastico nella stanza dedicata all'isolamento (aula COVID) ;
- Dovrà essere dotato di mascherina FFP2 chiunque entri in contatto con il caso sospetto;
- Il rientro a domicilio dell'operatore scolastico deve avvenire con mezzi propri e non con mezzi pubblici. L'operatore scolastico contatta il MMG per la valutazione clinica del caso. Il MMG, in caso di sospetto COVID-19, richiede tempestivamente, con i sistemi informativi attualmente operativi per la dematerializzazione della richiesta, il test diagnostico. Il prelievo e l'esito del test sono registrati sull'apposito sistema informativo regionale.
- Aerare la stanza, pulire e sanificare le superfici della stanza o area di isolamento dopo che l'operatore scolastico sintomatico è tornato a casa.
- Sulla base dell'esito del test diagnostico si procede come indicato al paragrafo 18.1.
- Per la riammissione in servizio del lavoratore dopo assenza per malattia COVID-19 e la certificazione che il lavoratore deve produrre al datore di lavoro si rimanda al paragrafo 14.

18.4. Operatore scolastico presenta un aumento della temperatura corporea al di sopra di 37,5°C o un sintomo compatibile con COVID-19, al proprio domicilio

L'operatore dovrà rimanere a casa e informare il proprio medico curante. Dovrà, inoltre, comunicare l'assenza dal lavoro per motivi di salute, con certificato medico.

Il MMG, in caso di sospetto COVID-19, richiede tempestivamente, con i sistemi informativi attualmente operativi per la dematerializzazione della richiesta, il test diagnostico. Il prelievo e l'esito del test sono registrati sull'apposito sistema informativo regionale.

Sulla base dell'esito del test diagnostico si procede come indicato al paragrafo 18.1.

Per la riammissione in servizio del lavoratore dopo assenza per malattia COVID-19 e la certificazione che il lavoratore deve produrre al datore di lavoro si rimanda al paragrafo 14.



18.5. Gestione dei casi di positività in ambito scolastico

Il decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24 ha aggiornato la disciplina per la gestione dei casi di positività da infezione da SARS-CoV-2 in ambito scolastico per gli alunni e per il personale scolastico.

A decorrere dal 1 Aprile 2022 fino alla conclusione dell'anno scolastico si applicano le seguenti misure (art.9 D.L.n.24 del 24/03/2022)

- **Scuola Secondaria di secondo grado**

In presenza di almeno quattro casi di positività tra gli alunni, le attività proseguono in presenza e per i docenti e gli studenti che abbiano superato i sei anni di età è previsto l'utilizzo delle mascherine FFP2 per dieci giorni dall'ultimo contatto con il soggetto positivo.

In caso di comparsa di sintomi, è obbligatorio effettuare un test antigenico (rapido o autosomministrato) o un test molecolare. Se si è ancora sintomatici, il test va ripetuto al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto. In questo caso l'esito negativo del test è attestato con autocertificazione.

Tabella riepilogativa (estratta dal “Protocollo di fine emergenza” – Ministero dell’Istruzione:

	In assenza e fino a tre casi di positività	In presenza di almeno quattro casi di positività
Alunni	Utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo chirurgico da parte degli alunni che abbiano superato i sei anni di età (è consentito l'utilizzo di dispositivi di maggior efficacia protettiva).	Utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte degli alunni che abbiano superato i sei anni di età per dieci giorni dall'ultimo contatto con un soggetto positivo al COVID-19.
Personale che presta servizio nella classe	Utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo chirurgico (è consentito l'utilizzo di dispositivi di maggior efficacia protettiva).	Utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per dieci giorni dall'ultimo contatto con un soggetto positivo al COVID-19.

L'accertamento del caso successivo di positività, idoneo a incrementare il numero complessivo di casi, deve avvenire con un intervallo massimo di cinque giorni dall'accertamento del caso



precedente. Ai fini del calcolo dei casi confermati positivi al COVID-19 non è considerato il personale educativo e scolastico.

Gli alunni delle scuole primarie e delle scuole secondarie di primo grado in isolamento in seguito all'infezione da SARS-CoV-2, possono seguire l'attività scolastica nella modalità della didattica digitale integrata su richiesta della famiglia accompagnata da specifica certificazione medica attestante le condizioni di salute dell'alunno medesimo e la piena compatibilità delle stesse con la partecipazione alla didattica digitale integrata.

Agli allievi affetti da grave patologia o immunodepressione, qualora nella certificazione prodotta sia comprovata l'impossibilità di fruizione di lezioni in presenza, continua ad essere garantita la possibilità di svolgere le attività didattiche a distanza nei modi adeguati alle specifiche esigenze dell'allievo

La riammissione in classe degli alunni in isolamento in seguito all'infezione da SARS CoV-2 è subordinata alla sola dimostrazione di avere effettuato un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo, anche in centri privati a ciò abilitati.

18.6. Numero elevato di assenze in una classe

Qualora si verifichi un numero elevato di assenze improvvise di studenti in una classe (es. 40%; il valore deve tenere conto anche della situazione delle altre classi) o di insegnanti, la scuola può avvalersi del supporto dei Dipartimenti di Prevenzione che provvedono sulle disposizioni di carattere sanitario, e continuano a garantire supporto al dirigente scolastico/referente scolastico COVID-19 per l'applicazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del Virus.

18.7. Caratteristiche dell'area o locale isolamento

Per ogni plesso scolastico sono stati individuati un idoneo locale (aula Covid) o area definita fornito di aerazione e facilmente pulibile e sanificabile, da destinare all'isolamento di un eventuale soggetto che nel corso dell'attività scolastica presentasse sintomatologia suggestiva di COVID-19. Tale locale, denominato "Aula Covid-19", presenta l'idonea cartellonistica per essere facilmente e velocemente identificabile.

18.8. Assenze dovute ad altre patologie non riconducibili a COVID -19

Per le assenze dovute ad altre patologie non riconducibili a COVID -19 si fa riferimento all' Allegato A – punti G e H dell' Ordinanza del Presidente della Regione Toscana n.47 del 13-04-2021.



19 Interventi di primo soccorso

Qualora un lavoratore dovesse riferire un malore, a prescindere dai sintomi, salvo che non sia a rischio la sua salute e sicurezza, questi dovrà abbandonare precauzionalmente la sede della scuola e recarsi presso il proprio domicilio; il lavoratore dovrà essere informato circa la necessità di contattare al più presto il proprio medico.

Nel caso in uno studente avverta un malore, dovrà essere contattata la famiglia affinché venga a prendere il minore.

Qualora questo non fosse possibile, si dovrà procedere alla chiamata dei soccorsi al 112.

Qualora sia strettamente necessario intervenire immediatamente sulla persona che ha accusato il malore, il soccorritore (addetto al primo soccorso) dovrà prima indossare i DPI per la prevenzione del contagio da COVID 19. Tutti i presidi utilizzati dovranno poi chiusi in un sacchetto e gettati come rifiuti indifferenziati. Durante l'intervento dovranno essere presenti solo i soccorritori nel numero strettamente necessario all'intervento.

20 Informazione alle persone

Seguendo quanto previsto dalle disposizioni nazionali, l'Istituto scolastico provvede a una corretta informazione attraverso i seguenti canali:

- Consegna a tutti i dipendenti delle informative contenenti le corrette procedure da seguire. E' prevista attività di formazione/informazione sulle misure di prevenzione del contagio da Covid-19 per il personale scolastico
Al personale scolastico in possesso della "certificazione verde COVID-19" o della certificazione di esenzione dalla vaccinazione, deve comunque essere fornita informazione in merito alla necessità di continuare a mantenere le misure di prevenzione come il distanziamento, il corretto utilizzo delle mascherine, l'igiene delle mani, nonché il rispetto delle condizioni previste per i luoghi di lavoro
- Consegna a tutti gli allievi e alle loro famiglie di informative contenente le misure da adottare per la prevenzione del contagio; eventualmente tale informativa potrà essere pubblicata sul sito web dell'Istituto Scolastico
- Diffusione delle informazioni provenienti dalle istituzioni e delle corrette procedure da attuare a scuola, mediante affissione di cartelli agli ingressi e all'interno del plesso.

L'informazione riguarda anche tutti gli esterni che, a qualsiasi titolo, accedono alla sede dell'Istituto.